



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 39/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELECOLOR-LCN 12”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 37, COMMA 1, E 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO. N. 177/05 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO. N. 44/10 E NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE**  
**(CONTESTAZIONE N. 18/2016-PROC. 80/16/MRM-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha conferito al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (di seguito denominato CO.RE.COM Sicilia) l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 18/2016 del CO.RE.COM Sicilia - adottato in data 24 ottobre 2016 e notificato il 25 ottobre 2016 alla società Telecolor International T.C.I. S.p.A. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telecolor-LCN 12*”)

VISTI gli atti del procedimento;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM Sicilia - cont. n. 18/2016 - previo accertamento datato 28 giugno 2016 (prot. n. 33167), è stata contestata, in data 24 ottobre 2016, e notificata il 25 ottobre 2016 alla società Telecolor International T.C.I. S.p.A. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telecolor-LCN 12”), la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, e 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05, e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nei giorni intercorrenti tra il 14 ed il 20 marzo 2016, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali. Ad esempio, la dicitura “pubblicità”, che è pressoché illeggibile ed appare per pochi secondi durante tutti gli *spot* andati in onda in ognuno dei giorni monitorati, risulta essere assente durante la trasmissione “Sport Sicilia”, trasmessa nei giorni 14 e 20 marzo. L’identificazione della dicitura “televendita” è, inoltre, pressoché impossibile in vari programmi di tutti i giorni di riferimento (es. *kalai* del 18 marzo 2016 e *DMC Shop* del 17 marzo 2016).

Nella medesima contestazione, inoltre, il CO.RE.COM. Sicilia addebita alla società Telecolor International T.C.I. S.p.A., la trasmissione di pubblicità eccedente i tetti consentiti. Lo sfioramento pubblicitario si è verificato nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie:

### 14-03-2016:

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 38,89% di *spot*, con sfioramento del 11,89%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 37,05% di *spot*, con sfioramento del 10,05%  
dalle ore 21.00 alle ore 22.00: 30,05% di *spot*, con sfioramento del 3,05%

### 15-03-2016:

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 34,98% di *spot*, con sfioramento del 7,98%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 35,83% di *spot*, con sfioramento del 8,83%  
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 30,53% di *spot*, con sfioramento del 3,53%

### 16-03-2016:

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 40,75% di *spot*, con sfioramento del 13,75%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 32,84% di *spot*, con sfioramento del 5,84%  
dalle ore 22.00 alle ore 23.00: 29,46% di *spot*, con sfioramento del 2,46%

### 17-03-2016:

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 42,62% di *spot* con sfioramento del 15,62%  
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 27,43% di *spot*, con sfioramento del 0,43%



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 40,70% di *spot*, con sfioramento del 13,70%  
dalle ore 22.00 alle ore 23.00: 28,81% di *spot*, con sfioramento del 1,81%  
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 28,85% di *spot*, con sfioramento del 3,85%

### **18-03-2016:**

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 42,37% di *spot*, con sfioramento del 15,37%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 38,43% di *spot*, con sfioramento del 11,43%  
dalle ore 22.00 alle ore 23.00: 28,78% di *spot*, con sfioramento del 1,78%

### **19-03-2016:**

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 42,74% di *spot*, con sfioramento del 15,37%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 30,34% di *spot*, con sfioramento del 3,34%

### **20-03-2016:**

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 49,15% di *spot*, con sfioramento del 22,15%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 31,91% di *spot*, con sfioramento del 4,91%

## **2. Deduzioni della società**

La società sopra menzionata, convocata in sede di audizione il giorno 21 novembre 2016, ha sostenuto che: “[...] *lo sfioramento dei tetti pubblicitari è avvenuto nelle fasce orarie dei telegiornali. [...] Gli sfioramenti sono stati determinati dall’esigenza di recuperare gli ordinativi pubblicitari non trasmessi a causa delle agitazioni sindacali che hanno interessato la società*”. La medesima ha sostenuto, inoltre, che “*le segnalazioni acustiche e visive che contraddistinguono le pubblicità sono state apposte correttamente, [...] La scarsa visibilità è da attribuirsi alla cattiva qualità delle registrazioni*”;

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, conferma, secondo quanto contestato dal CO.RE.COM Sicilia, che la società Telecolor International T.C.I. S.p.A. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telecolor-LCN 12*”), ha commesso la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, e 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05, e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP. Rilevano, infatti, nella fattispecie *de qua* i dati fattuali, vale a dire la circostanza che in tutte le giornate di programmazione tutti gli *spot* non sono adeguatamente segnalati, in quanto mancanti della dicitura “*pubblicità*”. A titolo esemplificativo, si evidenzia che durante la trasmissione “*Sport Sicilia*”, andata in onda nei giorni 14 e 20 marzo, tutti gli inserimenti pubblicitari non sono contraddistinti in modo adeguato. Allo stesso modo, in alcune televendite la prescritta dicitura, per quanto presente in modo continuativo nel corso delle trasmissioni, risulta pressoché illeggibile per via dell’uso di caratteri eccessivamente piccoli, a prescindere dunque dalla qualità delle registrazioni.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Questa Autorità, inoltre, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di sanzione per la violazione dall'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05, ritenendo di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le comunicazioni di commerciali audiovisive, e di verifica delle conformità delle stesse alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05, dispone che *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali [...]”*;

CONSIDERATO che i commi 1 e 2 dell'art. 3 della delibera n. 538/01/CSP recitano: *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”* (comma 1) e ancora (comma 2) *«le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta “pubblicità” o “televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»*;

CONSIDERATO che l'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05, stabilisce che *“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2015 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio, ancorché in parte costituita da repliche di diverse trasmissioni, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. Cont.n.18/2016 proc.80/16/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per sette volte, pari al numero dei giorni in cui sono state commesse le violazioni, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladduecentotrentuno/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **ORDINA**

alla società Telecolor International T.C.I. S.p.A., con sede legale in Catania (CT), via Odorico da Pordenone, n. 44 (PI 00523680874), fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo lineare “*Telecolor-LCN 12*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, e 38, comma 9 del decreto legislativo n. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del decreto legislativo n. 177/05;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 39/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 39/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 marzo 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*